



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Settore Lavori Pubblici e CUC

SERVIZIO GESTIONE CANILE E SERVIZI ANNESSI ANNO 2025

Progetto esecutivo

**Elaborato: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SEZIONE TECNICO PRESTAZIONALE**

Responsabile del Procedimento

Ing. Laura Lucotti

Progettista

Geom. Francesco Stramesi

Tortona, ottobre 2024

Articolo 1

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi degli articoli 299 – 300 – 301 del DPR 05.10.2010 nr. 207 il servizio di cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi, la gestione del canile municipale (canile sanitario e canile rifugio), la raccolta delle spoglie mortali dei cani ed il soccorso dei cani vittime di incidenti o feriti è organizzato e seguito per conto dell'Amministrazione Comunale di Tortona e delle Amministrazioni Comunali aderenti alla gestione associata, da un Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato con apposito provvedimento dal Responsabile Unico del Procedimento, il quale potrà anche avvalersi eventualmente di assistenti individuati nello stesso provvedimento ai sensi dell'articolo 300 comma 3 del DPR 05.10.2010 nr. 207. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto spetta coordinare il servizio, impartire le istruzioni operative, verificare l'esecuzione degli interventi e la relativa contabilità e tenere i rapporti con l'appaltatore.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede a tenere i rapporti con l'appaltatore e con i Comuni aderenti alla gestione associata.

L'appaltatore, contestualmente alla consegna del servizio, dovrà comunicare i dati del proprio incaricato con il quale verranno intrattenuti i rapporti relativi alla gestione del servizio. Ogni qualvolta l'appaltatore intenda variare tali nominativi dovrà darne preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Pertanto nell'ambito del servizio di cui al presente capitolato i rapporti verranno tenuti tra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per conto dell'Amministrazione Comunale ed il Responsabile Gestionale per conto dell'appaltatore.

L'appaltatore, quindi, dovrà eseguire solo ed esclusivamente gli interventi che verranno richiesti secondo le disposizioni che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà a comunicare, senza variazioni o modificazioni di sorta se non preventivamente concordate e prescritte dallo stesso. Gli interventi dovranno essere eseguiti entro i termini previsti a perfetta regola d'arte, applicando la migliore tecnica, idonea manodopera e mettendo a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie. L'Amministrazione Comunale, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvederà alla vigilanza circa la corretta conduzione del servizio, richiedendone, qualora ne accerti la motivata necessità, la ripetizione o modifica e senza che per i medesimi l'appaltatore possa vantare il relativo pagamento per detta ripetizione o modifica. Per nessuna ragione, anche in caso di controversie di qualsiasi natura, sarà ammesso che l'appaltatore sospenda o rallenti il servizio affidato, ne potrà sottrarsi dall'osservare le prescrizioni contrattuali e/o le disposizioni impartite verbalmente o per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il servizio non potrà, per nessuna ragione, essere sospeso o abbandonato pena l'immediata risoluzione del contratto; l'appaltatore sarà sempre, comunque, direttamente responsabile del servizio e ciò restando impregiudicata ogni altra azione dell'Amministrazione Comunale per i provvedimenti previsti delle norme vigenti.

Articolo 2

SORVEGLIANZA E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La sorveglianza sull'esecuzione del servizio compete in via esclusiva al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e, se nominati, dai suoi assistenti che potranno in qualsiasi momento disporre verifiche sull'organizzazione del servizio e sulla bontà degli interventi realizzati al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore con le prescrizioni contrattuali e le normative previste dal presente capitolato, impartendo istruzioni sia in forma scritta quale ordine di servizio ai sensi del DPR 05.10.2010 nr. 207, che in forma orale. A tali istruzioni è fatto obbligo per l'appaltatore di adeguarsi immediatamente.

L'Amministrazione Comunale, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, può eseguire in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore con le prescrizioni contrattuali e le normative previste dal presente capitolato.

Articolo 3

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato l'appaltatore deve garantire la presenza del seguente personale:

- nr. 1 Responsabile Gestionale;
- nr. 1 Responsabile Sanitario
- nr. 4 addetti al servizio;
- personale volontario dell'associazione animalista partner
- eventuale personale ausiliario

Responsabile Gestionale

E' colui che rappresenta in loco l'appaltatore, organizza e gestisce il servizio, coordina gli addetti al servizio, pianifica gli interventi da eseguire. Tiene i rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con tutti i Comuni convenzionati e con il pubblico, nonché si rapporta con l'ASL e gli enti di vigilanza.

Il Responsabile Gestionale deve essere soggetto qualificato e preparato, in possesso dell'attestato di partecipazione al corso per operatore di canile ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte nr. 4359/1993. Di tale attestazione è fatto obbligo di produrre la documentazione dimostrativa all'atto di nomina dello stesso. La nomina del Responsabile Gestionale deve essere comunicata alla data di avvio del servizio.

Qualora il gestore ne faccia esplicita richiesta, il Responsabile Gestionale può essere il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, senza alcun onere per questi, che provvederà quindi ad assumere la responsabilità della gestione della struttura unitamente al gestore.

Responsabile Sanitario

E' colui che organizza e gestisce gli aspetti sanitari della struttura. E' un veterinario libero professionista, regolarmente iscritto all'ordine professionale cui compete la verifica sullo stato di salute di tutti i cani presenti presso il canile sanitario e presso il canile rifugio. La nomina del Responsabile Sanitario deve essere comunicata alla data di avvio del servizio.

Addetti al servizio

Sono gli operatori che svolgono tutte le funzioni presso il canile, la pulizia e la manutenzione della struttura, seguono l'alimentazione dei cani e la somministrazione dei medicinali.

Effettuano la cattura dei cani vaganti ed il trasporto degli stessi al canile o alle strutture sanitarie in caso di necessità. Gli addetti al servizio devono essere soggetti qualificati e preparati, in possesso dell'attestato di partecipazione al corso per operatore di canile ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte nr. 4359/1993. Di tale attestazione è fatto obbligo di produrre la documentazione dimostrativa all'atto di nomina dello stesso. La nomina degli addetti al servizio deve essere comunicata alla data di avvio del servizio e deve essere validata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Personale volontario

Sono gli associati all'associazione animalista partner come meglio precisato ai successivi articoli 21 e 22 che svolgono la propria attività presso il canile municipale, collaborando con gli addetti al servizio per lo svolgimento delle sole attività mirate al benessere dei cani ed al mantenimento della struttura.

Qualora vengano a conoscenza di particolari situazioni in cui si trovano gli animali ospitati hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione agli addetti al servizio ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto per l'assunzione dei relativi provvedimenti.

Il personale volontario viene gestito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che ne organizza anche le attività di concerto con il Presidente dell'associazione animalista partner.

Personale ausiliario

L'Amministrazione Comunale, il gestore, l'associazione animalista partner possono ognuno per le proprie possibilità e competenze assegnare al canile municipale soggetti provenienti da percorsi lavorativi alternativi (borse lavoro, commutazioni di pene, ecc...) che hanno lo scopo di affiancare gli addetti al servizio nell'espletamento delle mansioni quotidiane. Non possono mai per nessun motivo sostituire gli addetti al servizio, ma sono in ausilio a questi.

Il personale ausiliario viene gestito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che ne organizza anche le attività di concerto con il Presidente dell'associazione animalista partner.

Articolo 4 **SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Trattandosi di un servizio di pubblica utilità la sua esecuzione deve avvenire in modo tempestivo e tecnicamente adeguato alle esigenze.

Gli interventi di cattura, qualora richiesti, devono essere sempre svolti nel rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato e quindi deve esserne data esecuzione sia in orario diurno che notturno, sia in giorni feriali che festivi, in relazione unicamente alla necessità di garantire l'esecuzione del servizio come previsto nel presente capitolato.

In caso di necessità devono essere organizzati turni di lavoro adeguati e scrupolosamente osservati per dare continuità al servizio sia in orario feriale diurno/notturno che in orario festivo diurno/notturno.

Tutto il personale deve seguire scrupolosamente le indicazioni previste dal presente capitolato ed eventualmente impartite in forma orale o in forma scritta con ordine di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il servizio si articola nelle seguenti aree tematiche:

- cattura cani vaganti e trasporto presso il canile sanitario
- cattura cani vaganti vittime di incidenti
- gestione del canile sanitario
- gestione del canile rifugio
- raccolta spoglie di cani su area pubblica
- pronto soccorso veterinario
- assistenza sanitaria
- ausilio alle associazioni animaliste nell'affido a nuovi proprietari

Articolo 5 **ORARIO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI**

Il servizio di cattura animali vaganti deve essere garantito tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, per le 24 ore.

L'ufficio del canile è aperto al pubblico tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, in orario da definire con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Resta inteso che la restituzione degli animali catturati ai proprietari deve avvenire senza ritardo, in modo da evitare la permanenza dell'animale presso la struttura senza un adeguato motivo. La restituzione potrà quindi avvenire in qualsiasi orario una volta espletate le formalità burocratiche e provveduto da parte del proprietario al pagamento delle prestazioni svolte.

Il Responsabile Sanitario deve garantire la presenza fisica presso la struttura almeno un giorno alla settimana, da concordare preventivamente con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, durante il quale provvede a visitare gli animali ed eseguire interventi e terapie che non possano essere svolte dagli addetti al servizio.

All'ingresso della struttura deve essere prevista, in posizione chiara e visibile, una tabella indicante l'orario di apertura al pubblico.

Articolo 6

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato l'appaltatore dovrà organizzare a propria cura e spese adeguato servizio di reperibilità che dovrà garantire il pronto intervento tutti i giorni, feriali prefestivi e festivi anche in orario notturno a seguito della chiamata da parte dei soggetti incaricati della vigilanza zoiatrica o degli organi di polizia.

A tal fine l'appaltatore, contestualmente alla consegna del servizio, dovrà comunicare un numero telefonico di reperibilità al quale dovrà essere sempre rintracciabile il personale reperibile che dovrà intervenire per eseguire la cattura richiesta. Ad ogni eventuale variazione del numero telefonico di reperibilità dovrà esserne data preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto non meno di sette giorni prima della variazione, in modo da poter comunicare il nuovo recapito a tutti i soggetti interessati.

Il personale addetto alla cattura dovrà essere sempre munito di apposito telefono cellulare al quale dovrà essere sempre raggiungibile in qualsiasi orario per garantire immediato e pronto intervento. In caso di chiamata, dovrà provvedere a portarsi sul posto oggetto di cattura senza ritardo e comunque entro al massimo una ora dalla ricezione della chiamata per gli interventi da eseguirsi in Tortona ed entro al massimo due ore dalla ricezione della chiamata per gli interventi da eseguirsi in tutti gli altri Comuni aderenti alla gestione associata.

Articolo 7

GESTIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Tutti i mezzi d'opera e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza nonché in regola con le disposizioni di legge in materia di circolazione e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di qualsiasi altra disposizione che ne regolamenti l'uso e la tenuta. Eventuali inconvenienti per rotture o guasti improvvisi, durante un intervento, a mezzi o attrezzature di cui sopra, devono essere risolti nel più breve tempo possibile, anche con la loro immediata sostituzione al fine di reintegrare la perfetta efficienza e consentire l'ultimazione del servizio nei tempi previsti e senza ingiustificati ritardi. I materiali e le attrezzature occorrenti devono essere approvvigionati in tempo debito, così da non determinare ritardi nell'iniziare o proseguire l'intervento, oppure la sua sospensione. Detti materiali ed attrezzature devono essere conformi per qualità alla normativa tecnica dettata dalla normativa vigente statale o regionale e, in assenza di quest'ultima, alle caratteristiche commerciali in uso, nonché per tipologia all'uso per il quale devono essere destinati, così che il servizio risulti eseguito e terminato a perfetta regola d'arte.

Il personale destinato al servizio deve essere tecnicamente preparato, responsabilmente in grado di assicurare l'organizzazione e lo svolgimento dell'incarico affidato; nonché in grado di impiegare mezzi d'opera, attrezzature e quant'altro necessario con la professionalità richiesta. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso dell'attestato di operatore dei servizi di cattura e custodia animali vaganti rilasciato dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria come previsto dall'articolo 3 del Decreto Presidente Giunta Regionale del Piemonte nr. 4359/93. Di tale condizione è fatto obbligo produrre, contestualmente alla consegna del servizio, la relativa documentazione attestante il rispetto di quanto richiesto in corso di validità che deve permanere per tutta la durata del servizio.

Articolo 8

MEZZI D'OPERA, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato l'appaltatore deve garantire alla data di avvio del servizio la disponibilità di un mezzo furgonato in ottimo stato manutentivo e perfettamente funzionante che abbia portata di almeno Kg. 600, vano bagagliaio chiuso e dotato di ventilazione, che garantisca la tenuta di eventuali liquidi e liquami, completo di due box con chiusura, autorizzato dal Servizio Veterinario dell'ASL per il trasporto degli animali catturati.

Tutte le operazioni di cattura e di trasferimento dei cani devono avvenire impiegando mezzi furgonati appositamente ed esclusivamente destinati in perfetta efficienza, ordine ed igiene. Gli stessi devono essere rispondenti alla normative vigenti in materia di trasporto di animali.

Il mezzo furgonato deve essere in grado di raggiungere anche le località impervie e in qualsiasi condizione meteorologica. Deve essere sempre dotato, su entrambi i lati, di placche identificative riportanti la dicitura "servizio gestione canile".

Durante l'esecuzione del servizio deve avere sempre in funzione i dispositivi luminosi previsti dall'articolo 11 del DPR 16.12.1992 nr. 495 nonché la segnaletica prevista dall'articolo 38 del DPR 16.12.1992 nr. 495.

Del sopracitato mezzo deve prodursi documentazione attestante la disponibilità in capo all'appaltatore contestualmente alla consegna del servizio.

Il mezzo deve essere dotato dell'attrezzatura necessaria per la cattura dei cani e per il trasporto degli stessi dal luogo di cattura al canile sanitario. Le attrezzature utilizzate per la cattura degli animali devono essere conformi ed adeguate all'impiego, certificate dal produttore e tali da evitare di procurare inutili sofferenze o danni agli animali stessi e procurare rischi per l'operatore. La strumentazione deve essere mantenuta in piena efficienza e sostituita in caso di inadeguatezza della stessa.

Il mezzo deve essere omologato e conforme alle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e sicurezza nei luoghi di lavoro e deve essere coperto da specifica polizza assicurativa di responsabili civile verso terzi in caso di sinistro.

Il mezzo deve essere sempre pronto all'impiego in qualsiasi momento: è fatto pertanto obbligo all'appaltatore di provvedere con regolarità a verificarne il corretto funzionamento onde evitare il blocco del servizio per guasto.

Il personale addetto alla cattura deve sempre indossare i prescritti dispositivi di protezione individuale previsti dall'articolo 74 del D.Lgs. 09.04.2008 nr. 81 ed il vestiario conforme a quanto previsto dall'articolo 37 del DPR 16.12.1992 nr. 495.

Parimenti l'appaltatore deve dotare il personale operante di tutta l'attrezzatura tecnica necessaria per l'esecuzione dei lavori in funzione degli interventi da svolgere. I macchinari impiegati dovranno essere tutti omologati e marchiati.

Il personale deve essere tutto dotato dei prescritti dispositivi di protezione individuali che dovranno essere sempre indossati ed utilizzati, nonché prontamente sostituiti in caso di obsolescenza, vetustà, inefficienza.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al presente articolo il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, qualora rilevi la mancanza di una o più rispondenze a quanto prescritto può richiamare formalmente il personale operante e l'appaltatore, intimando – se del caso – di sospendere le lavorazioni sino all'avvenuto adeguamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e dal presente capitolato.

Articolo 9

DISCIPLINA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Norme comportamentali.

Il personale in servizio deve:

- tenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione, correttezza e professionalità, in relazione anche alle specifiche condizioni ed all'utenza nei confronti delle quali il servizio si svolge;
- segnalare tempestivamente al Responsabile Gestionale, per i provvedimenti di competenza, ogni eventuale anomalia rilevata durante lo svolgimento delle proprie mansioni;

- ricevere disposizioni esclusivamente del Responsabile Gestionale, dal Responsabile Sanitario, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suoi assistenti; mantenere il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio.

Vestiario e dispositivi di protezione individuale.

Il personale in servizio deve:

- essere sempre dotato ed utilizzare adeguato vestiario ed i prescritti dispositivi di protezione individuale, come previsto dalla vigente normativa;
- durante gli interventi di cattura indossare i prescritti dispositivi di protezione individuale previsti dall'articolo 74 del D.Lgs. 09.04.2008 nr. 81 ed il vestiario conforme a quanto previsto dall'articolo 37 del DPR 16.12.1992 nr. 495.
- durante la permanenza in canile utilizzare sempre la divisa fornita dall'appaltatore ed avere sempre indosso e ben visibile il cartellino di riconoscimento corredato di fotografia e dati anagrafici dell'operatore.

Articolo 10

CATTURA ANIMALI VAGANTI E TRASPORTO PRESSO IL CANILE SANITARIO

A seguito di richiesta da parte degli organi di polizia, del Servizio Veterinario della ASL o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto il personale addetto alla cattura deve prontamente recarsi presso la località segnalata. La cattura deve essere eseguita esclusivamente dal personale addetto che non potrà mai e per nessuna ragione coinvolgere nell'operazione soggetti estranei al servizio. In casi di particolare complessità potrà chiedere l'ausilio di altro personale addetto alla cattura e – in caso di pericolo sanitario – chiedere l'eventuale supporto del personale del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria competente per territorio come previsto dall'articolo 6 della legge regionale 34/93.

La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per il cane e prevengano eventuali rischi sia per il personale operante, sia per la salute e l'incolumità pubblica.

Il personale incaricato della cattura deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e delle necessarie attrezzature in perfetto stato di funzionamento come precisato in altra sezione del presente capitolato.

La cattura, per quanto possibile, deve essere svolta in modo tranquillo senza creare inutili traumi al cane, impiegando tutto il tempo necessario per cercare di entrare in sintonia con lo stesso e convincerlo - se possibile - a seguire l'operatore sul mezzo senza l'impiego di mezzi coercitivi.

La cattura deve essere effettuata su tutto il territorio del Comune di Tortona e dei Comuni facenti parte della gestione associata.

Il personale addetto alla cattura dovrà avere sempre con se – oltre all'attrezzatura per la cattura – anche snack e cibo per avvicinare il cane senza creare traumi.

I cani catturati devono essere immediatamente trasportati presso il canile sanitario per l'espletamento del periodo di osservazione sanitaria previsto dalle vigenti norme. All'atto dell'ingresso presso il canile sanitario, l'operatore provvede a verificarne la presenza del microchip e darne comunicazione al Responsabile gestionale. In caso di presenza di microchip il Responsabile gestionale provvederà a contattare il proprietario ed a concordare tempi e modi di restituzione.

Per tutti i cani catturati il Responsabile gestionale deve provvedere a registrare la data, l'ora e il luogo della cattura nonché indicare eventuali particolari (ad esempio malesseri, infortuni ai danni del personale, dell'animale o di terzi eventualmente coinvolti, ecc...).

Nel caso in cui il cane sia ferito l'operatore avverte il Responsabile gestionale che dispone il ricovero presso la struttura sanitaria di riferimento.

I cani rinvenuti morti, o deceduti durante il trasporto, devono comunque essere trasportati presso il canile sanitario, al fine di provvedere all'identificazione e agli accertamenti sanitari. Nel caso in cui siano dotati di microchip il Responsabile gestionale provvederà a contattare il proprietario ed a concordare tempi e modi di restituzione. Nel caso in cui il proprietario non intenda recuperare le spoglie del proprio cane può chiederne al gestore la distruzione riconoscendo il relativo costo.

Entro il più breve tempo possibile dall'esecuzione della cattura il Responsabile gestionale compila la scheda di cattura completa di tutti i dati ed invia la stessa al Comune dove è stata effettuata la cattura ed al Servizio Veterinario dell'ASL. La stessa procedura deve essere eseguita dopo la restituzione dell'animale al proprietario, seguendo quanto previsto al successivo comma 13. Qualora il cane sia dotato di microchip e la restituzione avvenga entro un giorno dalla cattura la scheda di cattura può essere inviata insieme alla scheda di restituzione una volta effettuata la stessa.

Nel caso in cui il cane sia sprovvisto di microchip e/o iscrizione all'anagrafe canina lo stesso potrà essere riconsegnato al proprietario o detentore solo dopo aver provveduto da parte del Servizio Veterinario della ASL ad effettuare tali operazioni con spese a carico del proprietario o detentore stesso. Per tale operazione il Responsabile gestionale deve rapportarsi direttamente con il Servizio Veterinario ASL e concordare le modalità operative.

Contestualmente alla registrazione all'anagrafe canina con applicazione del microchip da parte del veterinario ASL si deve procedere anche all'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie ed alla profilassi antiparassitaria, secondo le indicazioni del Responsabile sanitario.

Per i cani privi di proprietario, al termine del periodo di osservazione sanitaria deve essere eseguito il vaccino eptavalente con richiamo a venti giorni del vaccino per leptospirosi.

In ogni caso le spese inerenti la cattura, la custodia e le spese per interventi veterinari straordinari eventualmente prestati al cane dal momento della cattura al momento della riconsegna sono addebitate al proprietario o detentore cui il gestore del servizio deve richiederne direttamente il pagamento senza imputare alcuna spesa al Comune sul cui territorio l'animale è stato catturato.

Le spese di cui sopra devono essere corrisposte dal proprietario o detentore al gestore del servizio contestualmente al ritiro del cane, fatti salvi diversi accordi tra le parti che non dovranno in alcun caso coinvolgere le Amministrazioni Comunali o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto trattandosi di rapporti tra privati. Resta inteso che i Comuni serviti dalla struttura non pagheranno alcun compenso relativo a cani per i quali sia identificabile il proprietario o detentore.

Qualora il cane fosse sprovvisto di microchip o non fosse possibile rintracciarne il proprietario, una volta favorevolmente superato il periodo di osservazione sanitaria deve obbligatoriamente essere trasferito al canile rifugio. È ammesso, qualora possibile, l'affidamento temporaneo a privati che ne facciano richiesta, cui seguirà, se non rintracciato il proprietario o da questi non ritirato entro 60 giorni, definitiva adozione senza necessità di assenso da parte del proprietario stesso.

Articolo 11 CATTURA ANIMALI VAGANTI VITTIME DI INCIDENTI

Nel caso di cattura di cane vagante vittima di incidente, il personale addetto alla cattura deve darne immediata comunicazione al Responsabile gestionale che provvede ad avvertire il Responsabile sanitario per le successive operazioni da svolgere ed il trasporto presso la clinica veterinaria.

Contestualmente a tale operazione devono essere attivate le operazioni per la ricerca del proprietario o detentore seguendo le procedure indicate al precedente articolo 10.

Articolo 12

GESTIONE DEL CANILE SANITARIO

Il canile sanitario è la struttura opportunamente organizzata e gestita per ospitare i cani catturati immediatamente dopo la loro cattura e fino ad un massimo di 10 giorni da tale data.

Questa struttura non può essere utilizzata quale canile rifugio, pensione, ecc... e deve sempre essere dotata di un congruo numero di box liberi per ospitare nuovi arrivi.

A meno di cani catturati insieme che manifestino segnali di depressione ad essere separati, tutti i cani una volta catturati devono essere collocati singolarmente nei box, in modo da non creare possibili contrasti tra i medesimi o trasmissione di malattie.

Una volta trascorso il periodo di osservazione di 10 giorni i cani devono obbligatoriamente essere trasferiti presso il canile rifugio.

Tutti i box devono recare sull'accesso la scheda identificativa del cane ospitato, riportante il nome del cane e le eventuali altre informazioni che il gestore ritiene utili per la gestione degli stessi.

Per evitare possibili contagi all'interno del canile sanitario possono accedere al medesimo solo gli addetti al servizio, il Responsabile Sanitario ed i volontari dell'associazione animalista partner nominalmente individuati, dotati di tuta monouso e sovrascarpe, da sostituire dopo ogni ingresso in modo da evitare la trasmissione di malattie infettive. È fatto assoluto divieto accedere a più di un box con gli stessi indumenti protettivi.

All'interno del box gli addetti al servizio devono verificare che sia sempre presente acqua fresca nell'apposito contenitore, ciotola per il cibo, materassino per coricarsi sia nella zona antistante (dehor aperto) sia nella zona retrostante (box chiuso).

I box (sia quelli utilizzati sia quelli vuoti) e le aree esterne agli stessi devono essere puliti tutti i giorni, festivi compresi, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 11,00 da parte degli addetti al servizio. La pulizia comprende il lavaggio con prodotto disinfettante del pavimento, delle ciotole, delle pareti e delle cucce lavabili. Le deiezioni devono essere allontanate con la massima cura evitando che le stesse permangano per un lasso di tempo tale da creare malessere all'animale.

Nessun soggetto, al di fuori degli addetti al servizio, dei volontari dell'associazione animalista partner nominalmente individuati, del Responsabile Sanitario, del veterinario ASL e del personale ispettivo può accedere ai box del canile sanitario.

Il box deve essere inoltre pulito straordinariamente nel momento di uscita definitiva del cane per la riconsegna al proprietario o detentore o per il trasferimento al canile rifugio.

Almeno due volte al giorno (mattino e pomeriggio) gli addetti al servizio devono controllare visivamente lo stato di salute dei cani ospitati e provvedere, in caso di evidente malessere ad informarne immediatamente il Responsabile gestionale che disporrà gli opportuni accertamenti.

Articolo 13

GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO

Il canile rifugio è la struttura opportunamente organizzata e gestita per ospitare i cani catturati una volta trascorso il periodo di osservazione sanitaria e non restituiti entro tale periodo al proprietario o detentore.

Qualora il numero dei cani presenti lo permetta gli stessi devono essere collocati singolarmente nei box, in modo da non creare possibili contrasti tra i medesimi.

Tutti i box devono recare sull'accesso la scheda identificativa del cane ospitato, riportante il nome del cane e le eventuali altre informazioni che il gestore ritiene utili per la gestione degli stessi.

All'interno del box gli addetti al servizio devono verificare che sia sempre presente acqua fresca nell'apposito contenitore, ciotola per il cibo, materassino per coricarsi.

I box utilizzati devono essere puliti tutti i giorni, festivi compresi, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 12,00 da parte degli addetti al servizio. La pulizia comprende il lavaggio con prodotto disinfettante del pavimento, delle ciotole, delle pareti e delle cucce lavabili. Le deiezioni devono essere allontanate con la massima cura evitando che le stesse permangano per un lasso di tempo tale da creare malessere all'animale. I box non utilizzati devono essere puliti una volta a settimana.

Almeno due volte al giorno (mattino e pomeriggio) gli addetti al servizio devono controllare visivamente lo stato di salute dei cani ospitati e provvedere, in caso di evidente malessere ad informarne immediatamente il Responsabile gestionale che disporrà gli opportuni accertamenti.

Tutti i cani di sesso femminile in età adulta, senza un proprietario accertato o in presenza di proprietario che cede l'animale, devono essere sterilizzati concordando l'intervento senza ritardo con il Responsabile Sanitario, in modo da evitare gravidanze. Il Responsabile gestionale è incaricato di provvedere a redigere apposito calendario degli interventi di sterilizzazione e di concordare con il Responsabile Sanitario l'esecuzione degli interventi.

Articolo 14 ALIMENTAZIONE

Tutti i cani presenti sia nel canile sanitario sia nel canile rifugio devono sempre avere a disposizione all'interno del box una o più ciotole ciotola con acqua fresca e pulita. Nel caso in cui il cane abbia un comportamento che comporta il continuo rovesciamento della ciotola di acque è fatto obbligo al gestore di provvedere a fissare la stessa in modo che rimanga sempre utilizzabile.

I cani devono seguire una dieta a base di crocchette di buon livello nutritivo (almeno 30% di proteine animali nella composizione) in base al peso del cane, all'età ed agli eventuali problemi di salute (cibo dietetico specifico per cani con problemi renali, gastroenterici, allergici, dermatologici o allergici).

Il pasto deve essere diviso in due razioni giornaliere (mattino e pomeriggio) e essere completato con cibo umido per aumentarne l'appetibilità. In caso di cuccioli le razioni giornaliere sono tre.

Le ciotole del cibo e dell'acqua devono essere lavate con prodotti igienizzanti tutti i giorni, in modo da evitare la presenza di avanzi ed il ristagno di acqua.

La somministrazione del cibo deve avvenire per opera degli addetti al servizio: nessun altro soggetto può in nessun caso somministrare cibo agli animali.

Il gestore deve assicurarsi che sia sempre presente un congruo quantitativo di cibo di ogni tipologia necessario per fare fronte al fabbisogno della struttura. L'acquisto del cibo è a totale carico del gestore ed è compreso nella somma che viene riconosciuta quale spesa giornaliera per ogni singolo cane. È fatto obbligo al gestore, entro la scadenza fissata dal fornitore, provvedere al pagamento delle fatture relative alle forniture di cibo in modo da garantire continuità di fornitura ed evitare possibili sospensioni. Nel caso in cui il gestore non provvedesse al pagamento entro i termini fissati la Stazione Appaltante si sostituirà allo stesso nel pagamento, rivalendosi sul gestore inadempiente in occasione del pagamento della prima fattura utile.

È altresì ammesso per il gestore accettare donazioni di cibo da privati, associazioni o dall'associazione animalista partner, previa verifica della bontà e congruità del cibo donato.

Nel caso in cui alcuni cani dovessero seguire una determinata dieta è obbligo del gestore attenersi alle indicazioni nutrizionali che verranno impartite dal Responsabile Sanitario, senza che ciò comporti obbligo di un maggior esborso economico a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 15

GESTIONE MEDICINALI

Tutti i cani presenti sia nel canile sanitario sia nel canile rifugio sono seguiti dal Responsabile Sanitario che redige per ogni singolo animale una cartella clinica sia in formato digitale sia in formato cartaceo che deve essere sempre aggiornata in base all'evolversi della situazione di salute del cane.

Il gestore deve assicurarsi che sia sempre presente un congruo quantitativo di medicinali necessari per fare fronte al fabbisogno della struttura. L'acquisto dei medicinali è a totale carico del gestore ed è compreso nella somma che viene riconosciuta quale spesa giornaliera per ogni singolo cane. È fatto obbligo al gestore, entro la scadenza fissata dal fornitore, provvedere al pagamento delle fatture relative alle forniture di medicinali in modo da garantire continuità di fornitura ed evitare possibili sospensioni. Nel caso in cui il gestore non provvedesse al pagamento entro i termini fissati la Stazione Appaltante si sostituirà allo stesso nel pagamento, rivalendosi sul gestore inadempiente in occasione del pagamento della prima fattura utile.

Il Responsabile Sanitario è il responsabile della conservazione e gestione dei medicinali presenti all'interno della struttura. Tutti i medicinali, nessuno escluso, devono essere sempre riposti in uno specifico armadio chiuso a chiave, all'interno dell'ambulatorio. Le chiavi di tale armadio sono custodite dal Responsabile Sanitario e dal gestore in modo da evitare che soggetti non responsabili possano accedervi.

I medicinali, una volta scaduti, devono essere smaltiti secondo le procedure di legge, senza ritardo. E fatto divieto di conservare medicinali scaduti per più di una settimana oltre la data di scadenza.

Il Responsabile Sanitario deve indicare, nelle cartelle cliniche, le terapie che ogni singolo cane deve seguire, precisando il nome del medicinale da somministrare e la relativa posologia.

La somministrazione dei medicinali deve avvenire per opera degli addetti al servizio: nessun altro soggetto può in nessun caso somministrare medicinali agli animali.

Articolo 16

AMBULATORIO VETERINARIO

Il canile municipale non è dotato di un locale ad uso ambulatorio veterinario: nella palazzina uffici è presente un locale che può essere destinato a tale scopo in caso di assoluta necessità. In linea generale è preferibile il trasporto dei cani presso l'ambulatorio del Responsabile sanitario in modo da avere la disponibilità di tutte le attrezzature necessarie.

In ogni caso il gestore ed il Responsabile Sanitario devono assicurarsi che sia sempre presente all'interno della struttura una congrua quantità di materiale di base per l'esecuzione di visite veterinarie ai cani, dei prelievi, delle iniezioni e per la misurazione della temperatura. L'acquisto del materiale è a totale carico del gestore ed è compreso nella somma che viene riconosciuta quale spesa giornaliera per ogni singolo cane. È fatto obbligo al gestore, entro la scadenza fissata dal fornitore, provvedere al pagamento delle fatture relative alle forniture del materiale in modo da garantire continuità di fornitura ed evitare possibili sospensioni. Nel caso in cui il gestore non provvedesse al pagamento entro i termini fissati la Stazione Appaltante si sostituirà allo stesso nel pagamento, rivalendosi sul gestore inadempiente in occasione del pagamento della prima fattura utile.

Articolo 17

PALAZZINA UFFICI E LOCALI COMUNI

Il canile municipale è composto dai seguenti fabbricati:

- palazzina uffici, ambulatorio e locali accessori
- locale ad uso spogliatoio e servizi igienici
- locale volontari e sala break
- box per soggiorno cani

- magazzino alimenti
- locali di servizio per deposito materiale

Tutti i fabbricati sono nella disponibilità del gestore che deve provvedere alla loro costante pulizia e mantenimento in ordine. Non sono ammessi utilizzi diversi dei locali.

Le utenze dei servizi (acqua, gas, energia elettrica, raccolta rifiuti) sono a carico del proprietario dell'immobile che deve quindi provvedere in autonomia alla lettura ed invio dei dati di consumo.

A carico del gestore vi è l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, sinteticamente riassunti in via esemplificativa e non esaustiva nei seguenti:

- tinteggiatura interna dei locali qualora necessario;
- sostituzione o riparazione delle piastrelle eventualmente danneggiate od usurate;
- sistemazione dei serramenti esterni ed interni;
- mantenimento in perfetto funzionamento ed a norma degli impianti tecnologici;
- pulizia delle aree esterne, sfalcio erba e potatura arbusti e siepi;
- manutenzione e riparazione delle recinzioni e dei teli oscuranti.

Qualora siano necessari interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture o sugli impianti il gestore deve farne segnalazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto che provvederà ad individuare le opportune soluzioni. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare l'esecuzione degli interventi direttamente al gestore o ad altra ditta competente, da contabilizzare separatamente rispetto alla gestione ordinaria del servizio.

Nella palazzina uffici, oltre all'ufficio del Responsabile Gestionale ed all'ambulatorio veterinario, sono presenti locali di sgombero al piano interrato che possono essere utilizzati per deposito materiale, e locali accessori al primo piano.

Articolo 18 FORMALITA' AMMINISTRATIVE

Il gestore deve provvedere all'esecuzione delle seguenti formalità amministrative:

- regolare tenuta di registro delle catture e delle schede segnaletiche individuali e sanitarie con registrazione dei dati segnaletici, data di ingresso ed uscita, tatuaggio e/o microchip, nominativo del proprietario o detentore
- tenuta di registro di carico e scarico opportunamente rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL, compilato in ogni sua parte da parte del Responsabile Gestionale, senza ritardo. Detto registro sarà a disposizione dei controlli del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario;
- compilazione e tenuta delle schede di affido che potrà avvenire in via temporanea trascorsi 10 giorni di osservazione sanitaria presso il canile sanitario o in via definitiva trascorsi 60 giorni previsti dalla Legge 281/91, in seguito alla avvenuta vaccinazione e applicazione del microchip;
- trasmettere al Comune di Tortona ed ai Comuni aderenti alla gestione associata, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, il riepilogo delle spese di custodia (numero di cani ospiti, giorni di permanenza e eventuali trattamenti veterinari straordinari effettuati);
- comunicare al Servizio Veterinario l'eventuale sospetta insorgenza di malattie trasmissibili all'uomo o morte dell'animale in custodia;
- permettere l'accesso al canile sanitario ed al canile rifugio alle associazioni riconosciute dalla normativa regionale, ONLUS o enti morali con finalità di protezione degli animali (articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte nr. 4359 del 11.11.1993), che garantiscano la presenza nella struttura di volontari preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani (legge 281/1991);
- ottemperare a quanto previsto dagli art. 3 e 4 della L.R. 34/93 ("Responsabilità del detentore", "controllo della riproduzione");
- ottemperare ai commi 6 e 7 dell'art. 3 del D.P.G.R. 4359/93.

Articolo 19

RACCOLTA SPOGLIE ANIMALI

Non è prevista la raccolta di spoglie mortali di animali differenti dai cani.

Per l'esecuzione dell'intervento valgono le stesse condizioni previste per la cattura degli animali vaganti. Qualora l'animale sia di dimensione superiore a Kg. 50,00 il costo per il recupero e lo smaltimento vengono aumentati del 50% rispetto ai prezzi fissati.

La raccolta deve avvenire con l'utilizzo di contenitore mobile autorizzato ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 per trasporto di rifiuti animali e con l'utilizzo di dispositivi individuali di protezione (guanti di lattice a perdere, camici e calzari a perdere) che prevengano i rischi per il personale.

Le spoglie raccolte sono provvisoriamente depositate in apposita cella o dispositivo frigorifero congelatore autorizzato ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 in attesa del periodico smaltimento tramite ditta appositamente autorizzata.

Lo smaltimento periodico deve avvenire, al massimo, entro e non oltre tre mesi dal recupero tramite ditta appositamente autorizzata dalla quale il gestore dovrà farsi rilasciare adeguata documentazione attestante lo smaltimento secondo termini di legge.

In alternativa a quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 il gestore può affidare lo smaltimento a ditta che provveda alla termodistruzione contestualmente al recupero, fatto salvo l'obbligo di produrre la prescritta documentazione di avvenuto smaltimento.

Successivamente ad ogni utilizzo deve essere effettuato lavaggio e disinfezione sia del contenitore mobile sia del congelatore.

Articolo 20

PRONTO SOCCORSO VETERINARIO

Il gestore deve garantire, oltre alla reperibilità del personale addetto alla cattura, anche la reperibilità del Responsabile Sanitario che a seguito di chiamata intervenga nel caso in cui il cane da catturare sia ferito (ad esempio in caso di incidente stradale).

A tale fine il Responsabile Sanitario deve essere sempre prontamente rintracciabile e deve essere presente presso il canile sanitario o presso la propria clinica veterinaria entro 1 ora dalla chiamata e somministrare all'animale ferito le prime cure, nonché tutte le successive cure necessarie per la completa guarigione dell'animale.

Il servizio di primo soccorso e pronto soccorso veterinario è svolto solo sui cani, sono esclusi tassativamente altri animali.

Nel momento in cui venga rintracciato il proprietario o detentore dell'animale ferito compete allo stesso la scelta della struttura veterinaria alla quale appoggiarsi, senza pertanto obbligo di proseguire le pratiche veterinarie presso il canile municipale.

Nel caso in cui il proprietario o detentore del cane ferito opti per una diversa struttura veterinaria il Responsabile Sanitario provvederà immediatamente a ordinare al gestore la dimissione dell'animale ed a consegnare al proprietario o detentore la cartella clinica completa delle terapie eseguite. Resta inteso che le spese sino a quel momento sostenute dal gestore saranno a carico del proprietario o detentore dell'animale.

Articolo 21

PROMOZIONE DELL'AFFIDO

Il gestore deve garantire di concerto con l'associazione animalista presente in canile, la promozione dell'affido sia temporaneo sia definitivo, in modo da permettere ai cani di restare in canile il minor tempo possibile.

A tal fine il gestore, anche tramite l'associazione animalista, deve provvedere ad organizzare manifestazioni pubbliche annuali in modo da fare conoscere la realtà del canile ed incentivare l'affido dei cani presenti al canile.

Articolo 22

COLLABORAZIONE CON I VOLONTARI

Qualora il gestore non sia una associazione animalista di volontariato iscritta al RUNTS contestualmente alla richiesta di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica deve essere indicata l'associazione animalista E.T.S. partner che collaborerà con il gestore dell'espletamento del servizio ed alla quale sono demandati tutti quei servizi mirati al benessere degli animali ed al loro reinserimento nel contesto urbano e quei servizi mirati a fare conoscere la realtà del canile alla popolazione.

L'associazione animalista partner prescelta deve obbligatoriamente essere una associazione con esperienza comprovata in materia, che non sia stata allontanata da altri canili pubblici, iscritta nel registro del volontariato e che abbia espletato in via continuativa analogo servizio presso canili con capienza di non meno di cento cani negli ultimi cinque anni.

Nel caso in cui l'associazione animalista partner sia strutturata a livello nazionale, i requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere riferiti alla sezione di Tortona.

L'associazione animalista partner deve essere strutturata in modo da avere al proprio interno almeno un educatore cinofilo professionista da impiegare presso la struttura almeno una volta alla settimana, nonché avere collaborazione continuativa con almeno un legale professionista competente nel diritto degli animali cui la Stazione Appaltante ed il gestore possano fare riferimento in caso di necessità ed ottenere gratuita collaborazione e consulenza.

L'associazione animalista partner deve garantire tutti i giorni, festivi compresi, la presenza per tutto l'orario di apertura della struttura di almeno due associati che provvedano ad effettuare i compiti assegnati all'associazione stessa.

L'associazione animalista partner individuata deve svolgere tutte le mansioni mirate a garantire il benessere degli animali ospitati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sgambamento, gioco, passeggiate, lavaggio e non dovrà in alcun modo sostituirsi al personale del gestore nell'espletamento dei propri incarichi contrattuali.

L'associazione animalista partner deve provvedere autonomamente alla copertura assicurativa di tutti i volontari che operano all'interno del canile municipale, provvedendo a consegnare al gestore copia della polizza e dei relativi aggiornamenti.

Per lo sgambamento dei cani i volontari dell'associazione animalista partner possono condurre gli stessi al di fuori delle aree recintate del canile. In tal caso occorre che l'associazione stipuli specifica copertura assicurativa in favore dei propri associati che vada a coprire eventuali danni verso terzi causati dai cani al di fuori del canile.

I volontari devono rapportarsi obbligatoriamente con il gestore per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione dei cani, non possono in alcun modo e per nessun motivo prendere decisioni personali circa lo svolgimento delle attività.

La scelta dell'associazione animalista partner deve comunque essere validata dalla Stazione Appaltante con apposito provvedimento dopo istruttoria mirata a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e la compatibilità della stessa con la realtà del canile municipale oggetto di svolgimento del servizio.

Tutto il personale volontario che accede al canile ha l'obbligo di sottoscrivere il proprio ingresso sull'apposito registro di ingresso.

L'associazione animalista partner deve collaborare con il gestore e con la Stazione Appaltante nella promozione dell'affido come indicato dal presente capitolato.

L'attività dell'associazione animalista partner nella gestione del canile rifugio deve essere documentata da una apposita relazione annuale, da inviarsi al Comune ed all'ASL, in cui sia indicato il numero dei cani introdotti e dei cani ceduti ai privati, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte nr. 4359 dell'11.11.1993, articolo 5 comma 9.

Articolo 23

SORVEGLIANZA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Al Servizio Veterinario dell'ASL ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto compete la vigilanza sul buon andamento del servizio.

Il gestore deve sottoporsi anche alle verifiche disposte dal Comune committente, per verificare che le prestazioni vengano effettuate nei tempi e modi disposti dal presente capitolato.

Articolo 24

COMPETENZE SPECIFICHE DEL SERVIZIO VETERINARIO ASL

Al Servizio Veterinario dell'ASL competono:

- la vigilanza ed il controllo sul servizio comunale di cattura dei cani e sulla gestione del canile sanitario, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla salute ed al benessere degli animali e sul servizio di raccolta delle spoglie animali.
- gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, quali controllo durante il periodo di osservazione (se ritenuto epidemiologicamente necessario, profilassi rabbia ed echinococcosi ed altre malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri cani quali parvovirosi, epatite, cimurro, leptospirosi, con registrazione e firma della scheda sanitaria) ed altri interventi ritenuti necessari ai fini di sanità pubblica.
- le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite microchip degli animali con redazione del certificato di registrazione ed identificazione.
- la redazione da parte del veterinario dell'ASL di certificati di scorta per inoltro di spoglie di piccoli animali destinate alla distruzione, mentre la ditta aggiudicataria del servizio specifico provvederà al trasporto delle spoglie animali dal deposito temporaneo alla distruzione.

Articolo 25

SERVIZI ACCESSORI

Nell'ambito della gestione del servizio, il gestore e l'associazione animalista partner, insieme o separatamente, possono organizzare ulteriori e differenti servizi mirati al miglioramento delle condizioni degli animali e dei loro proprietari.

A titolo indicativo e non esaustivo possono quindi essere realizzati servizi di toelettatura, tosatura, lavaggio, parking, sgambamento, pensione temporanea o permanente, pet therapy, dog sitter, trattamenti veterinari, microchippatura, sterilizzazione, smaltimento spoglie, educazione, ecc...

I servizi accessori sono organizzati e gestiti direttamente dal gestore e/o dall'associazione animalista partner in modo indipendente rispetto al servizio principale di gestione del servizio di cui al presente capitolato; l'espletamento di tali servizi non deve in nessun modo compromettere il buon andamento del servizio o ritardare l'espletamento del medesimo.

Nel caso in cui il gestore e/o l'associazione animalista partner intendano eseguire servizi accessori dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva al Direttore dell'Esecuzione del Contratto illustrando la proposta progettuale completa dei dati necessari per valutarla.

Nel caso in cui i servizi accessori venissero richiesti dall'associazione animalista partner senza l'appoggio del gestore, questi non potrà in alcun modo ostacolare od impedire lo svolgimento di tali attività, considerato che lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle di base previste dalla normativa arricchiscono i servizi al cittadino.

Articolo 26

INTERVENTI MIGLIORATIVI

Nell'ambito della gestione del servizio, il gestore e l'associazione animalista partner, insieme o separatamente, possono proporre l'esecuzione di interventi permanenti migliorativi della struttura mirati al contenimento dei consumi ed al miglioramento della struttura e dei servizi offerti.

Nel caso in cui il gestore e/o l'associazione animalista partner intendano eseguire interventi migliorativi dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva al Direttore dell'Esecuzione del Contratto illustrando la proposta progettuale completa dei dati necessari per valutarla.

Nel caso in cui la proposta venisse accettata il Comune di Tortona potrà valutare l'opportunità di finanziare tali interventi fino ad un massimo del 50%. La valutazione del Comune di Tortona non è vincolante e pertanto gli interventi migliorativi potranno essere eseguiti dal gestore e/o dall'associazione animalista partner anche senza la partecipazione economica del Comune di Tortona.

Al termine del periodo di validità del contratto tutte le migliorie eventualmente eseguite, di qualsiasi tipologia e valore, rimarranno nella disponibilità del canile municipale ed il gestore non potrà richiedere alcun rimborso e non potrà provvedere alla rimozione delle stesse.

Nel caso in cui gli interventi migliorativi venissero richiesti dall'associazione animalista partner senza l'appoggio del gestore, questi non potrà in alcun modo ostacolare od impedire l'esecuzione degli stessi, considerato che i medesimi rappresentano un arricchimento del patrimonio comunale.

Si precisa che gli interventi migliorativi non possono essere ricondotti agli interventi di manutenzione ordinaria della struttura indicati al precedente articolo 16.